



IMPOSTA COMUNALE 2025

Visti gli artt. 274 e segg. della Legge tributaria (in seguito LT) in vigore dall'1.1.1995, e successive modifiche richiamato il decreto esecutivo concernente la riscossione e i tassi d'interesse delle imposte cantonali valevole per il 2025, il Municipio ha deciso:

1. Le imposte comunali per l'anno 2025 sono riscosse dal Comune tramite i Servizi finanziari, via Giuseppe Motta 53, 6900 Massagno, tel. 091 960 35 51.

2. La riscossione dell'imposta comunale avviene in quattro rate. Tre vengono prelevate a titolo di acconto, in misura del 90% circa dell'imposta dovuta, in base all'ultima tassazione cresciuta in giudicato o ad un calcolo presuntivo. L'ultima e quarta rata a conguaglio indicherà il calcolo completo e dettagliato oltre ai rimedi giuridici. È possibile il versamento globale dell'acconto entro il termine di pagamento della 1a rata d'acconto. In assenza di una richiesta d'acconto nei modi e nei termini indicati ai punti 2 e 3, può essere richiesto in ogni tempo e a titolo d'acconto il versamento dell'imposta sulla base di un calcolo presuntivo.

3. I termini di scadenza d'emissione rispettivamente di pagamento delle singole rate sono fissati come segue:

Rate d'imposta comunale 2025	Scadenza d'emissione	Termine di pagamento
1. acconto	01.03.2025	31.03.2025
2. acconto	01.06.2025	30.06.2025
3. acconto	01.08.2025	31.08.2025
4. conguaglio	data d'intimazione	30 giorni dalla data d'intimazione/scadenza

4. Interesse di ritardo (art. 243 LT).

È conteggiato un interesse di ritardo sull'ammontare delle singole rate d'imposta non onorate entro i termini di pagamento fissati.

Il tasso fissato dal Consiglio di Stato per il 2025 è del 3.50 %.

5. Interesse remunerativo sulle eccedenze da restituire (art. 241 LT).

È corrisposto un interesse remunerativo sugli importi riscossi in eccedenza, risultanti dal conteggio ufficiale. Il tasso fissato dal Consiglio di Stato per il 2025 è dello 0.25 %. Se il pagamento è stato effettuato prima della scadenza, dal giorno in cui è pervenuto e fino alla scadenza, esso è remunerato alle condizioni indicate al punto 6.

6. Interesse remunerativo per pagamenti spontanei eseguiti prima della scadenza (art. 242 LT) e sulla restituzione d'imposta (art. 247 LT).

È concesso un interesse remunerativo sui pagamenti eseguiti dal contribuente prima della scadenza, e sulla restituzione di un'imposta non dovuta o dovuta solo in parte, pagata per errore, o per partenza del contribuente secondo le disposizioni della LT. In caso di pagamento della rata unica entro i termini stabiliti è pure concesso un interesse remunerativo, oppure quando l'importo pagato fosse superiore alle singole rate d'acconto dovute. Il tasso fissato dal Consiglio di Stato per il 2025 è dello 0.10 %. Questo tasso viene applicato anche in caso di richiesta di un versamento d'imposta derivante da un calcolo presuntivo.

7. Mancato pagamento con conseguente richiamo, diffida e procedura esecutiva.

Per ogni contribuente che non osserva il termine di pagamento viene inviato un richiamo, in seguito una diffida per la quale viene applicata una tassa di fr. 50.00 (art. 21 regolamento Legge Tributaria).

In caso di mancato pagamento dopo diffida si procede per via esecutiva. Le spese causate dall'incasso forzoso, come pure gli interessi di mora sono a carico del contribuente, anche in caso di pagamento dopo l'inizio della procedura esecutiva.

Il tasso d'interesse di ritardo del punto 4 si applica a tutti i crediti fiscali nell'anno civile 2025. Il tasso d'interesse di mora applicabile all'inizio di una procedura esecutiva rimane valido fino alla chiusura della stessa.

8. Interesse minimo da riscuotere o bonificare.

Le riscossioni di interessi avvengono per importi superiori a fr. 19.99. I bonifici di interessi sono effettuati solo per importi superiori a fr. 19.99.

9. Termine di tolleranza.

Per il pagamento fa stato quale valuta la data di ricezione sul conto del Comune. Se l'imposta richiesta viene pagata entro 15 giorni dalla scadenza del termine di pagamento non si procede al calcolo degli interessi di ritardo secondo i termini del punto 4.

Per quanto non contemplato in questa risoluzione valgono le disposizioni contenute nella Legge tributaria cantonale in vigore.

IL MUNICIPIO